

**Osservazioni di Eni S.p.A. al Documento per la Consultazione dell'Autorità per
l'Energia Elettrica e il Gas del 23 Aprile 2015**

(DCO n. 186/2015/R/EEL):

**"ENERGY FOOTPRINT: MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI STORICI DI CONSUMO DI ENERGIE
ELETTRICA AI CLIENTI FINALI IN BASSA TENSIONE"**

San Donato Milanese, 1 giugno 2015

Con la presente Eni S.p.A. (di seguito, **eni**) formula le proprie osservazioni al documento di consultazione DCO 186/2015/R/EEL (di seguito, Documento) "*ENERGY FOOTPRINT: messa a disposizione dei dati storici di consumo di energie elettrica ai clienti finali in bassa tensione*" dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed i servizi idrici (di seguito, Autorità).

CONSIDERAZIONI GENERALI

eni accoglie con favore la presente consultazione che si inquadra nel percorso di attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2014 di attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

Si rileva sempre più interesse, infatti, da parte della clientela finale in merito all'andamento dei propri consumi e alle opportunità di monitoraggio degli stessi garantite dallo sviluppo tecnologico ed infrastrutturale che si osserva nei mercati energetici. In questo contesto, è cruciale il ruolo dell'Autorità atto a garantire:

1. strumenti per incrementare la consapevolezza dei consumi da parte dei clienti finali, nello spirito della citata Direttiva, garantendo loro la possibilità di gestire conseguentemente i propri prelievi;
2. un quadro regolatorio (processi, modalità e tempistiche per lo scambio di dati, ecc...) afferente i servizi interessati dallo sviluppo tecnologico, con particolare riguardo al servizio di misura erogato dagli operatori di rete;
3. confini operativi precisi per ciascun operatore di mercato, con l'obiettivo di assicurare da un lato il corretto ed efficiente esercizio dei servizi di base erogati in regime di monopolio, dall'altro il dispiegamento delle logiche di mercato dove sia possibile la concorrenza nell'offerta di servizi ai clienti finali.

In questo contesto, **eni** sottolinea l'intenzione di cogliere le opportunità commerciali offerte dall'evoluzione dei servizi di metering con particolare riguardo alle analisi dei prelievi dei clienti, anche nell'ottica di garantire un'evoluzione del ruolo del venditore oggi più focalizzato sulla somministrazione di energia.

In termini generali, a prescindere dalle soluzioni tecnologiche disponibili e preferibili, ci preme fin da ora sottolineare che gli operatori di rete devono garantire al mercato, attraverso protocolli di comunicazione aperti non proprietari, l'accesso ai dati di consumo che, lo si ricorda, appartengono al cliente finale.

CONSIDERAZIONI RELATIVE AGLI SPUNTI IN CONSULTAZIONE

S1. Osservazioni sul modello proposto di messa a disposizione al cliente finale dei dati corrispondenti agli intervalli di fatturazione da parte del venditore.

S2. Osservazioni sui tempi necessari per mettere a regime, da parte del venditore, la messa a disposizione al cliente finale dei dati corrispondenti agli intervalli di fatturazione e sui livelli di servizio da prevedere per il distributore.

S3. Osservazioni sulle prescrizioni applicabili agli esercenti di maggiore tutela per la messa a disposizione dei dati storici di consumo corrispondenti agli intervalli di fatturazione.

Si ribadisce quanto espresso nelle considerazioni generali in merito all'intenzione di cogliere le opportunità derivanti da una gestione più evoluta da parte delle società di vendita dei dati di consumo dei clienti, sfruttando in particolare il canale web tra venditore e cliente finale. Affinchè tale opportunità possa essere colta da parte dei venditori è indispensabile che i dati di misura siano messi a disposizione tempestivamente da parte del distributore e secondo standard consolidati ed uniformi nel settore, in attesa della piena operatività del Sistema Informativo Integrato, come indicato al punto 3.7 del Documento.

In merito alla messa a disposizione dei dati storici cumulativi relativi ad "*almeno tre anni precedenti*" anche in caso di *switching*, si osserva quanto segue. Affinchè il venditore possa offrire un servizio tempestivo al cliente, si ritiene indispensabile che la notifica dei dati degli ultimi tre anni precedenti dal distributore al venditore entrante avvenga prima della scadenza attualmente prevista per la notifica dei dati di subentro (ventesimo giorno del mese di decorrenza dello switch-in).

Al contrario, per garantire i necessari spazi per la competizione tra venditori e la diversificazione dei servizi per i clienti finali, non devono essere definiti obblighi di

tempestività troppo stringenti in capo ai venditori per la messa a disposizione dei dati di consumo.

Anche con riferimento alla tipologia di dati da fornire al cliente, con particolare riguardo a quelli corrispondenti agli intervalli di fatturazione, riteniamo opportuno che il venditore debba soddisfare un obbligo minimo definito dall'Autorità e che possa poi differenziare la propria offerta mettendo a disposizione servizi aggiuntivi; per questo riteniamo che l'obbligo di messa a disposizione dei dati storici di consumo debba consistere nel mettere a disposizione semplicemente le misure storiche -letture e consumi- relative agli ultimi 3 anni (che peraltro, nel caso di switch-in, non sono stati oggetto di fatturazione da parte del venditore entrante) con la granularità (oraria/fascia/mono) la frequenza (mensile), la tipologia (ciclo/rettifica) comunicata dal distributore in conformità alla delibera 65/12 s.m.i. lasciando invece alla facoltà del venditore di mettere a disposizione elementi aggiuntivi, come analisi ed elaborazioni ad hoc su tali dati, anche attraverso l'uso di grafici e file che possano essere scaricati ed utilizzati dal cliente finale.

Si ritiene che in caso di voltura, di subentro e di allaccio l'obbligo di fornitura dei dati storici non sussista in quanto i consumi sarebbero riferiti ad altro utente con differente comportamento di consumo o sarebbero inesistenti.

S4. Osservazioni sul modello proposto di messa a disposizione al cliente finale dei dati corrispondenti al profilo temporale di consumo da parte del venditore o di altro soggetto commerciale interessato.

S5. Osservazioni sull'approccio "market based" proposto e in particolare sui criteri a cui l'impresa distributrice che ha ideato il dispositivo collegato al contatore tramite la linea elettrica dovrebbe attenersi per formulare all'Autorità una proposta dettagliata per la formazione del prezzo finale ai soggetti commerciali interessati ad acquistare tali dispositivi per inserirli nella propria offerta ai clienti finali.

In merito all'approccio proposto da pag. 18, si precisa che l'Autorità dovrebbe individuare un perimetro di attività degli operatori di rete che escluda il coinvolgimento degli stessi in attività di post contatore stante l'esercizio del servizio di misura in regime di monopolio. Verrebbe meno, pertanto, l'esigenza di offerta dei dispositivi collegati al contatore tramite la linea elettrica per il tramite dei distributori e i

conseguenti strumenti di finanziamento/copertura dei relativi costi, stante la disponibilità di servizi analoghi sul mercato.

Si evidenzia infatti che la rete dell'utente non è di proprietà del distributore e pertanto non si ritiene che tale soggetto possa operare in regime di monopolio nell'offerta di servizi che utilizzino tale canale; si ritiene inoltre che debba essere data la possibilità di esercitare la libera concorrenza nella fornitura di dispositivi atti a utilizzare i dati rilevabili dalla rete interna, tramite la liberalizzazione dei protocolli dati e dei parametri di riconoscimento dell'utenza per individuare, tra tutti i dati in onda convogliata, solo quelli di interesse del singolo cliente finale. Si precisa che i protocolli sarebbero utilizzati solo per la ricezione, e pertanto la loro diffusione potrebbe essere limitata solo alla messaggistica relativa al recepimento dei dati tecnici e delle misure, mantenendo segretata la parte dei procolli realtiva a interrogazione e programmazione dei misuratori.

S6. Osservazioni sulla soluzione prospettata per la messa a disposizione dei dati storici corrispondenti ai profili temporali di consumo ai clienti del servizio di maggior tutela.

S7. Osservazioni sui vincoli da porre in capo alle imprese distributrici per non ostacolare la diffusione di dispositivi accoppiati otticamente al contatore, senza pregiudizio per il regolare svolgimento del servizio di misura.

Si esprime apprezzamento per la sensibilità manifestata alle problematiche afferenti la possibile rimozione dei dispositivi "accoppiati otticamente" al misuratore.

Considerata l'assenza di interferenze tra questi apparecchi e la rilevazione dei dati di misura da parte dell'operatore di rete, si ritiene non debbano verificarsi episodi di rimozione dei dispositivi. In merito alle possibili limitazioni alla facoltà di rimozione con riguardo ai "casi strettamente necessari per l'esercizio e la manutenzione del contatore per giustificati motivi", riteniamo opportuno definire un quadro di regole che ponga in capo al distributore l'onere della prova circa l'esigenza assoluta di rimuovere l'apparecchio, piuttosto che definire ex ante casistiche o circostanze specifiche che potrebbero esporsi ad interpretazioni eterogenee o a contestazioni. In ogni caso, in caso di esigenze di rimozione per garantire ai soggetti coinvolti l'erogazione del servizio al cliente finale, il distributore dovrà obbligatoriamente informare il titolare del POD, eventuali soggetti terzi e il venditore della rimozione, così che questi possano valutare

l'intervento e la successiva reinstallazione del dispositivo, segnalando eventuali criticità all'Autorità.

Si segnala inoltre che tali dispositivi, se conformi alle norme previste dagli organismi preposti, non devono essere oggetto di verifica o di certificazione da parte del distributore, in quanto il distributore non è titolato a condurre tali azioni.

Infine, riportiamo alcune osservazioni con riferimento a quanto affermato nell'Appendice a proposito della Soluzione C in termini di comparabilità con le altre soluzioni.

- Il fatto che (come affermato al punto A-20) i dati possano essere ricavati "seppure senza sincronizzazione con il tempo registrato a bordo del contatore" riteniamo non sia essenziale per le finalità perseguite da Documento; pertanto tale caratteristica non dovrebbe essere considerata in una eventuale valutazione comparativa per la scelta di una delle due soluzioni.
- Non concordiamo pienamente con quanto riportato al punto A-21: "alcuni dati a bordo del misuratore non sono tradotti da impulsi ottici, quali ad esempio 1) l'energia reattiva o 2) il numero di volte che il limitatore di potenza è intervenuto". Infatti:
 - 1) ci risulta, al contrario, che l'energia reattiva sia tradotta in impulso ottico su tutti i misuratori;
 - 2) un dispositivo che legge gli impulsi LED può non limitarsi a totalizzare l'energia consumata in un arco temporale e misurare invece anche la potenza assorbita, riconoscendo la distanza temporale tra gli impulsi: su tale base si possono creare segnali di allarme di consumo istantaneo elevato che riteniamo si possano interpretare come informazioni sugli interventi del limitatore di potenza; infatti, se dovessimo invece prendere letteralmente il dato del "numero di volte che il limitatore di potenza è intervenuto", ossia il numero di volte in cui il contatore si è distaccato per eccesso di consumo, questo dato non sarebbe comunque "gestito" neppure da un dispositivo di tipo "Smart Info" (Dispositivo posto in casa del cliente e collegato al misuratore attraverso la linea elettrica- Soluzione B).